

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2410

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DELLE FAVE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Proroga dei massimali contributivi in materia di assegni familiari, nonché proroga delle disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati

Presentato alla Presidenza il 28 maggio 1965

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 23 giugno 1964, n. 433, ha disposto, all'articolo 2, la proroga fino al 30 giugno 1965 del termine previsto dall'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038; per la cessazione dei massimali contributivi in materia di assegni familiari previsti in lire 2.500 e lire 2.000.

Con l'articolo 3 della stessa legge è stata prevista la corresponsione delle integrazioni salariali e degli assegni familiari per il periodo di un anno a favore degli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto che venivano a trovarsi in tali condizioni nel periodo 1° luglio 1964-30 giugno 1965.

Con il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 31, è stata disposta la corresponsione dell'indennità di disoccupazione e degli assegni familiari in sostituzione delle maggiorazioni per le persone a carico, fino ad un massimo di 360 giorni, per gli operai dell'edilizia e attività affini che sarebbero cessati dal lavoro entro il 1° luglio 1965.

Con il decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, infine, all'articolo 46, si è provveduto ad estendere in favore di tutti i lavoratori disoccupati o che fossero entrati in disoccupazione entro il 30 giugno 1965, la corresponsione degli assegni familiari per le persone a carico, in luogo delle maggiorazioni per carichi di famiglia, per tutto il periodo (180 giorni) in cui è corrisposta l'indennità di disoccupazione.

La proroga dei massimali contributivi, nonché le provvidenze previste nei tre provvedimenti legislativi sopra indicati sono state disposte in conseguenza della recessione economica e con l'intento di evitare squilibri nel campo della produzione e del lavoro.

I suddetti provvedimenti, nella previsione di una ripresa dell'economia, dovevano esplicare i loro effetti non oltre il 30 giugno 1965.

Nonostante gli incoraggianti sintomi di ripresa, l'attuale fase della recessione economica non può ritenersi completamente superata, per cui appare opportuno mantenere immu-

tate sia la situazione delle aziende ai fini contributivi, sia le provvidenze straordinarie a favore degli operai sospesi dal lavoro e dei lavoratori disoccupati, prorogando di un anno, e cioè fino al 30 giugno 1966, il massimale contributivo e le provvidenze straordinarie di cui sopra. Ciò anche allo scopo di accompagnare, senza soluzione di continuità, la ripresa in atto nel campo della produzione e dell'occupazione.

A tale finalità tende appunto il presente disegno di legge.

* * *

L'articolo 1 del provvedimento prevede la proroga fino al 30 giugno 1966 degli attuali massimali delle retribuzioni ai quali vengono commisurati i contributi per la Cassa unica per gli assegni familiari e per la Cassa integrazione guadagni.

L'articolo 2 prevede per gli operai delle aziende industriali che entrino in integrazione dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1966, il trattamento disposto dall'articolo 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, per il periodo 1° luglio 1964-30 giugno 1965.

Tale trattamento, come è noto, fissa l'integrazione salariale per gli operai sospesi o lavoratori ad orario ridotto per un numero di ore settimanali comprese tra 0 e 24 nella misura di 2 terzi della retribuzione globale per i seguenti periodi:

per il 1° trimestre (= 13 settimane) per le ore di lavoro non prestate comprese fra 0 e 40 ore;

per il 2° semestre (= 13 settimane) per le ore di lavoro non prestate comprese fra 0 e 36 ore;

per il 3° trimestre (= 13 settimane) per le ore di lavoro non prestate comprese fra 0 e 32 ore;

per il 4° trimestre (= 13 settimane) per le ore di lavoro non prestate comprese fra 0 e 24 ore.

Per gli operai lavoratori ad orario ridotto per un numero di ore settimanali superiore a 24:

per i primi due trimestri (= 26 settimane) 2 terzi della retribuzione globale per le ore di lavoro non prestate fino a 40 ore settimanali;

per i successivi due trimestri (= 26 settimane) 2 terzi della retribuzione globale per la metà delle ore di lavoro non prestate fino a 40 ore settimanali.

L'articolo citato stabilisce, inoltre, che agli operai ammessi all'integrazione, ai sensi delle

norme predette, sono corrisposti gli assegni familiari nella misura intera a carico della Cassa unica per gli assegni familiari.

Lo stesso articolo estende, inoltre, i benefici derivanti dalla proroga della legge n. 433 anche agli operai edili nei limiti stabiliti dal decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 31. In altre parole, agli edili, che nel periodo 1° luglio 1965-30 giugno 1966 chiedessero l'integrazione, verrebbe assicurata la possibilità di usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 433 limitatamente ad un trimestre o con una integrazione pari all'80 per cento della retribuzione.

Come è noto, tale limitazione è stata posta, con effetto dal 24 dicembre 1964, dalla ricordata legge n. 31.

La proroga disposta con l'articolo 2 farà sentire gli effetti del trattamento previsto dalla legge n. 433 in modo uniforme (salvo le variazioni dell'entrata in integrazione dovute all'andamento della congiuntura) sino al 30 giugno 1966 e in modo variabile da tale data al 30 giugno 1967 per le categorie non edili e sino al 30 settembre 1966 per le categorie edili.

L'articolo 3 stabilisce che nei confronti degli operai ammessi all'integrazione in data anteriore al 1° luglio 1965 il trattamento previsto dalla citata legge n. 433 è continuato in aggiunta ai periodi contemplati dalla stessa legge, per un ulteriore periodo di sei mesi, mantenendo le prestazioni nelle misure indicate per il quarto trimestre e limitandone in ogni caso il godimento al 30 giugno 1966.

Gli operai entrati in integrazione dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965 potranno pertanto fruire dell'integrazione medesima per il periodo massimo di un anno e mezzo e non oltre la data del 30 giugno 1966.

Con l'articolo 4, infine, i trattamenti previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, nonché dagli articoli 46 e 47 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, a favore dei disoccupati che cesseranno dal lavoro entro il 1° luglio 1965, sono estesi anche ai disoccupati che cesseranno dal lavoro nel periodo dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1966.

Gli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 1354 prevedono la concessione agli operai edili disoccupati dell'indennità di disoccupazione fino ad un massimo di 360 giornate ed il pagamento degli assegni familiari, in luogo delle quote di maggiorazione, a far tempo dal 24 dicembre 1964.

L'articolo 46 del decreto-legge n. 124 stabilisce la corresponsione degli assegni familiari, in luogo delle quote di maggiorazione,

anche ai disoccupati indennizzati dei settori economici non agricoli, diversi dall'edilizia, ferma restando per detti disoccupati la durata della concessione di 180 giorni, a far tempo dal 16 marzo 1965.

Per quanto concerne la disoccupazione agricola, il detto articolo 46 stabilisce che gli assegni familiari, in luogo delle quote di miglioramento, sono corrisposti per un numero di giornate pari alla metà di quelle spettanti per l'anno agrario in corso.

Il pagamento materiale degli assegni spettanti a norma dell'articolo 46 del decreto-legge n. 124 avrà luogo per gli agricoli nel 1966.

L'estensione al periodo 1° luglio 1965-30 giugno 1966 delle disposizioni sopra citate relativamente ai lavoratori agricoli porta praticamente alla concessione di una ulteriore annualità di assegni familiari, in luogo delle maggiorazioni, con riferimento all'anno agrario successivo a quello previsto nell'ultimo comma dell'articolo 46 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124. L'effettivo pagamento di questa seconda annualità avrà luogo nel 1967.

L'articolo 5 proroga la possibilità di trasferire ai fini del provvedimento alla Cassa integrazione guadagni le eccedenze attive della Cassa assegni familiari che matureranno entro il 30 giugno 1966.

Per quanto attiene all'onere derivante dal provvedimento in parola, secondo i calcoli effettuati sulla base delle rilevazioni relative al periodo luglio 1964-febbraio 1965, è stata prevista la seguente spesa:

a) per la proroga fino al 30 giugno 1966 del trattamento di integrazione salariale di cui alla legge n. 433 tenuto conto che, nel periodo luglio 1964-febbraio 1965, il numero delle ore integrate è stato di 154 milioni con una spesa complessiva di lire 34 miliardi e che gli effetti si protrarranno fino al 30 giugno 1967, si prevede una maggiore spesa di circa 66 miliardi di lire;

b) per la proroga di cui al decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, relativo alle provvidenze straordinarie di disoccupazione per gli operai edili considerato che tale proroga si concreta nella corresponsione, nell'anno, dell'indennità di disoccupazione ai predetti operai per il maggior periodo di 180 giorni, oltre ai 180 giorni rientranti nella disoccupazione normale (totale 360 giorni), la maggiore spesa derivante dal presente provvedimento è stata calcolata in lire 20.343 milioni;

c) per la corresponsione degli assegni familiari per le persone a carico previsti per le categorie di lavoratori fruitori delle provvi-

denze di cui alle lettere a) e b) e per i disoccupati di cui all'articolo 46 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, è prevista la spesa di lire 40 miliardi.

Le previsioni di spesa suindicate sono basate sull'osservazione dei fenomeni di sospensione dell'attività delle aziende e della disoccupazione, considerati nella fase più acuta della recessione economica, ma si è tenuto anche conto che, tanto l'intervento della Cassa integrazioni, quanto l'entità numerica delle aziende che sospendono o lavorano ad orario ridotto debbono ritenersi in diminuzione, sia perché le ore integrate, in base alla legge n. 433, vanno diminuendo, sia perché nella previsione del progressivo attenuarsi della recessione economica anche il numero delle aziende che chiedono l'intervento della Cassa dovrebbe diminuire.

Analoghe considerazioni valgono per il fenomeno della disoccupazione che dovrebbe tendere ad affievolirsi e, di conseguenza, comportare una minore spesa.

Alla copertura degli oneri anzidetti si provvede come segue:

1) per la maggiore spesa della Cassa integrazione di lire 66 miliardi, con il trasferimento alla Cassa stessa delle eccedenze attive della Cassa unica per gli assegni familiari;

2) per la corresponsione degli assegni familiari agli operai in Cassa integrazione e ai lavoratori disoccupati la cui spesa è stata calcolata in lire 40 miliardi, provvede la Cassa per gli assegni familiari su cui sono stati addossati detti oneri.

Circa la situazione della Cassa unica per gli assegni familiari si deve rappresentare che, secondo i dati provvisori, la gestione dell'esercizio 1964 presenta un avanzo patrimoniale di lire 127 miliardi.

Vi è da osservare, però, che le rilevazioni statistiche relative a tale esercizio sono ancora incomplete per gli inevitabili ritardi nella definizione delle posizioni previdenziali dei lavoratori per cui il dato finanziario indicato è suscettibile di modificazioni.

Per l'esercizio 1965 deve ritenersi che, per le provvidenze previste a favore dei disoccupati dai recenti provvedimenti anticongiunturali (articolo 46 decreto-legge 5 marzo 1965, n. 124), la cui spesa è posta a carico della Cassa assegni familiari, nonché per gli aumenti degli assegni familiari decorrenti dal 1° aprile 1965, la Cassa stessa non potrà registrare alcun avanzo di gestione.

La spesa, quindi, di lire 106 miliardi (66 + 40 miliardi) di cui ai punti 1) e 2), do-

vrebbe trovare copertura nei limiti degli avanzi di gestione della Cassa unica per gli assegni familiari.

L'articolo 5 prevede il trasferimento alla Cassa integrazione guadagni, a titolo di anticipazione, delle eccedenze attive della gestione assegni familiari, al fine di far fronte ad eventuali passività derivanti alla Cassa per effetto dell'applicazione della presente legge.

Tale trasferimento era già previsto dall'articolo 4 della legge 23 giugno 1964, n. 433, a favore, sia della Cassa integrazione, sia della Gestione case lavoratori.

La nuova norma, oltre ad ampliare il periodo di calcolo degli avanzi, pone una prela-

zione nel soddisfacimento delle esigenze della Cassa integrazione guadagni, stante il carattere di prima necessità delle prestazioni di questa:

3) per quanto concerne le provvidenze straordinarie di disoccupazione a favore degli operai edili, la copertura della maggiore spesa, da calcolarsi intorno ai 35 mila milioni, potrà essere assicurata in parte con la previsione del miglior andamento della gestione della disoccupazione ed in parte con le economie delle maggiorazioni per carichi familiari (calcolati in lire 13 mila milioni) che sono sostituite dagli assegni familiari a carico della relativa Cassa.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni contenute nei comma quarto e quinto dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, già prorogate al 30 giugno 1965 con l'articolo 2 della legge 23 giugno 1964, n. 433, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 1966.

La disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo 25 ha effetto dal 1° luglio 1966.

ART. 2.

Il trattamento previsto dall'articolo 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, compete, secondo le modalità, misure e condizioni indicate nell'articolo medesimo, anche agli operai delle aziende industriali che vengano sospesi dal lavoro o lavorino ad orario ridotto nel periodo dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1966.

Nei confronti degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini il trattamento previsto dal precedente comma è applicato nei limiti stabiliti dal primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 31.

ART. 3.

Nei confronti degli operai ammessi al trattamento di cui all'articolo 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, in data anteriore al 1° luglio 1965, il trattamento stesso viene mantenuto, in aggiunta ai periodi previsti nello stesso

articolo, per un ulteriore periodo di sei mesi nella misura indicata per il quarto periodo e non oltre il termine del 30 giugno 1966.

ART. 4.

Il trattamento previsto dai comma primo e quarto dell'articolo 2 e dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 31, per gli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini, e quello previsto dall'articolo 46 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, per le altre categorie dei lavoratori, sono applicati, salvo quanto espressamente stabilito dal comma successivo per gli agricoltori, anche nei confronti dei lavoratori che cesseranno dal lavoro nel periodo dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1966.

Ai lavoratori agricoli di cui al quarto comma dell'articolo 46 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, gli assegni familiari sono corrisposti anche per l'annata successiva a quella in corso alla data della sua entrata in vigore e per tutti i giorni di disoccupazione indennizzata nell'annata medesima.

ART. 5.

Le eccedenze attive della gestione assegni familiari maturate e che matureranno fino al 30 giugno 1966 sono trasferite, con decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro, a titolo di anticipazione senza interessi, alla Cassa per l'integrazione guadagni in caso di passività determinatasi nella gestione in conseguenza delle disposizioni della presente legge.

Con analogo provvedimento le eccedenze attive residue rispetto all'impegno di cui al precedente comma sono trasferite, a titolo di anticipazione senza interessi, alla Gestione case lavoratori.

Negli stessi o con altri decreti sono stabilite le modalità e i tempi per la restituzione alla Gestione assegni familiari delle anticipazioni fatte ai sensi del presente articolo.

ART. 6.

L'articolo 4 della legge 23 giugno 1964, n. 433, è abrogato.